

STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 10 aprile 2019

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 15 – 2019

Oggetto Disciplina dell'indennità di trasferta

Il lavoratore è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la sua opera in una località diversa da quella nella quale si trova la sua sede abituale di lavoro per particolari esigenze di natura transitoria che rendono necessaria la sua presenza in una determinata località.

Agli effetti dell'imponibilità si ha una situazione di trasferta soltanto se la missione si svolge fuori dal territorio comunale della località dove è la sede abituale di lavoro e, quindi, in caso di spostamento all'interno del territorio comunale, eventuali rimborsi di spese ed altre indennità corrisposte concorrono a formare gli imponibili.

Eventuali somme aventi natura retributiva (indennità o diarie corrisposte a compenso del disagio o in aggiunta al totale rimborso delle spese, eventuali rimborsi di spese fatte nell'interesse del lavoratore per raggiungere la sede di lavoro (percorrenza casa – azienda) sono sempre totalmente imponibili sia per la contribuzione che per l'imposta.

Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per recarsi nella località di destinazione e per ritornare nella sua sede normale di lavoro.

E' anche possibile che il viaggio verso la località di trasferta venga fatto con mezzi del lavoratore, previa autorizzazione del datore di lavoro. In tale ipotesi il rimborso avviene sulla base di tariffe che possono essere elaborate anche in sede aziendale, entro i limiti massimi delle tariffe ACI.

- Imponibilità dei rimborsi delle spese di viaggio

Il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore a fronte dei viaggi non sono soggetti a contribuzione previdenziale, né ad imposta ed il rimborso può avvenire direttamente per cassa senza necessità di indicazione sui prospetti di retribuzione ed a libro di paga.





- Documentazione della spesa

Ai fini dell'esenzione da contribuzione e imposta occorre che il lavoratore consegni al datore di lavoro (e che questi conservi, onde poterla esibire in caso di ispezione) una documentazione fiscalmente regolare delle spese sostenute. Per quanto riguarda le spese di viaggio non sorgono problemi se il viaggio è avvenuto con mezzi di trasporto pubblico. Se il viaggio avviene con mezzi del lavoratore il Ministero delle Finanze richiede come documentazione l'attestazione dell'avvenuto viaggio rilasciata dal lavoratore a trasferta avvenuta; non è più richiesta la preventiva autorizzazione aziendale.

Gli organi ispettivi normalmente chiedono la dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle trasferte indicate nei libri di paga attraverso i documenti di viaggio o altra documentazione comprovante il reale spostamento in località diverse da quelle dell'abituale sede di lavoro.

In relazione alla normativa sopra sintetizzata, le aziende devono conservare la documentazione comprovante l'effettiva sussistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di trasferta ed alle conseguenti esenzioni contributiva e fiscale e cioè:

- Indicazione della località di trasferta con annotazione sommaria delle esigenze di servizio che l'hanno determinata
- Documentazione di viaggio (biglietti ecc.)
- Attestazione dell'avvenuto viaggio da parte del lavoratore autorizzato all'uso del mezzo proprio con indicazione delle percorrenze e delle distanze chilometriche, del mezzo usato e delle tariffe di rimborso concordate (tariffe ACI o aziendali)
- Documentazione delle spese sostenute per le quali è stato chiesto il rimborso.

La documentazione relativa alle trasferte (biglietti, ricevute, attestazioni di viaggio dei lavoratori per rimborsi chilometrici, ecc.), non essendo necessarie ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo e fiscale saranno custodite in azienda per le registrazioni contabili.

In estrema sintesi si ripete:

1. L'indennità di trasferta compete soltanto nel caso che il dipendente venga comandato a prestare la sua opera in località diversa dalla sua sede abituale di lavoro.
2. Non compete l'indennità di trasferta, né rimborsi di spese di viaggio per servizi effettuati nell'ambito del territorio comunale della località di lavoro abituale.
3. Eventuali indennità o rimborsi di spese fatte nell'interesse del lavoratore (e non dell'azienda) quali, ad esempio, la rifusione delle spese di spostamento da casa alla sede aziendale, ovvero a compenso di disagi particolari, sono totalmente imponibili sia ai fini contributivi che fiscali.

Si ribadisce, a conferma di quanto già detto e praticato, che lo scrivente studio provvede all'elaborazione dei cedolini di paga sulla base delle indicazioni apposte dalle aziende sui fogli di presenza mensili, declinando qualsiasi responsabilità in merito.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Associato Pannisco